

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490 ULTIMO COMMA C.C. - CRITERI OPERATIVI

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Legge del 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 06/21 del 13.01.2021;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia- Prato;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 5 bis secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 2490, comma 6, del codice civile, è disposto con determinazione del Conservatore;

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle società che hanno cessato di operare;

TENUTO CONTO che la cancellazione di queste società avviene su domanda dell'imprenditore che avanza all'Ufficio del Registro delle imprese apposita istanza di iscrizione di cancellazione, e che per l'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia del liquidatore, l'art. 2490, comma 6, del codice civile contempla una specifica fattispecie di cancellazione d'ufficio;

ATTESO che il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

VISTO in particolare il richiamato art. 2490, comma 6, del codice civile, in base al quale *“Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495”*;

CONSIDERATO che il meccanismo dettato dall'art. 2490, comma 6, del codice civile, è espressione del principio generale per cui il Registro delle imprese deve offrire indicazioni certe sulla situazione delle società, sovrintendendo all'esigenza di fornire dati aggiornati e attendibili sulle realtà imprenditoriali ed economiche.

CONSIDERATO altresì che l'Ufficio del Registro delle imprese è in grado di estrarre gli elenchi delle società con sede in provincia di Prato e di Pistoia che rientrano nello spettro applicativo dell'art. 2490, comma 6, del codice civile;

VISTO l'art. 37 del richiamato D.L. 16.07.2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6-bis, del D.L. n. 185/2008 come modificato dalla disposizione sopra richiamata, che impone alle società di iscriversi nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

TENUTO CONTO che della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione vanno messe a conoscenza le società interessate e che il canale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni appresso indicate;

CONSIDERATO che la maggioranza delle società interessate da questi procedimenti risulta priva di un domicilio digitale valido e attivo e che la notifica tramite raccomandata A.R. risulta frequentemente priva di efficacia per irreperibilità dell'impresa o dei liquidatori;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R dei procedimenti in commento non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere; costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

RILEVATO, altresì che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per la irreperibilità della società presso la sede legale denunciata al Registro Imprese;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata Legge 7 agosto 1990, n. 241, che recita che *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente*

gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CONIUGATO quanto sopra con l'art. 32, comma 1, della richiamata Legge 18.06.2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1° gennaio 2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che in ossequio alla predetta disposizione l'albo camerale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

VALUTATO, dunque, che la pubblicazione all'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **quarantacinque giorni**, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990;

RICHIAMATO l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

ATTESE le argomentazioni soprariportate, nonché la *ratio legis* dell'art. 2490 del codice civile, è opportuno procedere, solo in caso di domicilio digitale attivo, all'invio della comunicazione presso il domicilio digitale della società dichiarato, mentre, per tutte le imprese interessate, è altresì opportuno procedere con l'affissione della comunicazione di avvio del procedimento all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009, assegnando un termine di **quarantacinque giorni** entro il quale possono presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, richiedere di essere sentiti, ovvero presentare i bilanci mancanti;

VALUTATE, peraltro, come opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento e consistenti, da un lato, nella annotazione in visura di un "protocollo sospeso" recante la notizia dell'avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione della società ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del codice civile, mentre dall'altro lato, nella pubblicazione **permanente** del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata;

VISTO, per le società per azioni, il secondo comma, dell'art. 2364 c.c., che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

CONSIDERATO che seppur la citata disposizione non sia del tutto esplicita, si ritiene pacificamente che tale termine sia riferito all'assemblea da convocare per l'approvazione del bilancio, e ciò troverebbe conferma nel secondo periodo della norma, dove si prevede la possibilità di disporre, in via statutaria, l'allungamento del suddetto termine di ulteriori 60 giorni (quindi fino a un massimo di 180) in due specifici casi, fatte salve eventuali proroghe di legge: 1) in caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato; 2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società;

VISTO per le società a responsabilità limitata, l'art. 2478-bis, primo comma, del codice civile, dove si dispone che "il bilancio [...] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364", o negli altri casi consentiti dalla legge;

CONSIDERATO che per la giurisprudenza, il termine indicato dall'art. 2490, comma 6, del codice civile, deve ritenersi maturato quando sia superato di un giorno il termine per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza che siano stati depositati i due bilanci immediatamente precedenti (ex multis Tribunale Brindisi, 21 luglio 2010);

ATTESO che tuttavia sussistono ipotesi che inducono a escludere che possa instaurarsi, sul piano logico, un qualsiasi automatismo tra il mancato deposito dei bilanci di liquidazione entro una specifica data (inquadabile entro la fine del mese di giugno, ovvero entro la fine del mese di luglio) e l'immediato avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, comma 6, del codice civile, come nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, nell'ipotesi di esercizio sociale superiore o inferiore all'anno, ovvero in caso del rinvio dell'assemblea ex art. 2374 del codice civile;

RITENUTO nondimeno necessario determinare il riferimento temporale previsto della norma per dare avvio al procedimento d'ufficio, e che questo, ferma restando una puntuale istruttoria sulle singole posizioni, possa essere prudenzialmente individuato considerando i tre anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di avvio del procedimento (ad esempio avvio del procedimento nell'anno 2021, periodi di riferimento triennio 2018-2020, bilanci considerati triennio 2017-2019), tenuto conto della portata degli effetti del provvedimento in questione (cancellazione con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.);

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate in specifico elenco allegato al provvedimento stesso;

VISTO l'art. 40, comma 6, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale ogni determinazione del Conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

VISTO altresì il comma 7 del citato articolo 40 del decreto 76/2020, in base al quale contro la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese;

VALUTATO che il provvedimento di cancellazione, alla luce delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere notificato, analogamente a quanto previsto per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line, e che ciò consenta di far conoscere il provvedimento al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle imprese ai sensi della norma richiamata;

CONSIDERATO che tale modalità consente, in aggiunta a quanto già rappresentato per la comunicazione di avvio del procedimento e che qui integralmente si richiama, una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale del

provvedimento di cancellazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quindici giorni, costituisca efficace modalità di comunicazione dell'esito del procedimento stesso;

ATTESO che la cancellazione d'ufficio delle società ai sensi dell'art. 2490 del codice civile si configura come atto dovuto;

ATTESO che la funzione principale del Registro delle imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

VISTO il comma 8 del citato decreto 76/2020, in base al quale le determinazioni del Conservatore non opposte, sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a. società in house del sistema camerale, ha predisposto una procedura per l'elaborazione massiva, tramite elenchi, delle procedure di cancellazione d'ufficio in parola, curando altresì la trasmissione delle cancellazioni agli altri Enti destinatari della Comunicazione Unica, secondo gli accordi presi a livello nazionale da Unioncamere;

DETERMINA

- 1) al fine di determinare il riferimento temporale previsto dell'art. 2490, comma 6, del codice civile, di stabilire che nell'anno X di avvio del procedimento d'ufficio devono essere presi in considerazione i tre anni precedenti (X-1, X-2 e X-3), e conseguentemente, il riferimento ai bilanci non depositati presupposto del procedimento è quello relativo al triennio X-4 X-3 e X-2 (ad esempio, avvio del procedimento nell'anno 2021, periodi di riferimento triennio 2018-2020, bilanci mancanti 2017-2019);
- 2) l'estrazione a opera del responsabile del procedimento degli elenchi delle società con sede in provincia di Prato e di Pistoia che rientrano nello spettro applicativo dell'art. 2490, comma 6, del codice civile, così come individuato nel punto precedente;
- 3) che su ognuna delle posizioni estratta venga effettuata specifica e puntuale istruttoria da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, ovvero la presenza di altre situazioni che rendano comunque non opportuno l'avvio del procedimento;
- 4) che venga effettuata l'ulteriore verifica sulla presenza e la validità di un domicilio digitale della società risultante dall'INI-PEC, nei confronti delle posizioni che soddisfano i presupposti previsti dalla norma come meglio specificati nei punti precedenti, e quindi nei confronti delle posizioni verso le quali dovrà essere dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio;
- 5) che in caso di **un** domicilio digitale valido e attivo, l'Ufficio proceda con l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento presso il suddetto indirizzo, assegnando un termine di **quarantacinque giorni** ai fini della regolarizzazione;
- 6) che in tutti i casi la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente, contenente l'elenco delle imprese oggetto di procedimento, dovrà essere affissa all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato per almeno **quarantacinque giorni**;
- 7) di procedere contestualmente, per ciascuna posizione interessata dal procedimento di cancellazione d'ufficio e tramite la procedura di elaborazione massiva predisposta da

- InfoCamere, alla annotazione in visura di un “protocollo sospeso” recante la notizia dell’avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione della società ai sensi dell’art. 2490, comma 6, del codice civile;
- 8) di procedere anche alla pubblicazione **permanente** del procedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Pistoia-Prato, in apposita sezione all’uopo dedicata;
 - 9) di non procedere alla cancellazione delle società che entro il termine assegnato ai fini della regolarizzazione (stabilito in quarantacinque giorni dall’affissione all’albo on line) abbiano fornito elementi idonei a rendere non opportuna la cancellazione dal Registro Imprese, anche dimostrando la persistenza dell’attività sociale, ovvero abbiano provveduto a depositare i bilanci mancanti e conseguentemente di comunicare l’archiviazione del procedimento mediante pubblicazione all’albo *on line* della Camera di Commercio di Pistoia-Prato per **quindici giorni**;
 - 10) di procedere invece, con determinazione del Conservatore del Registro Imprese ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. 76/2020, alla cancellazione di quelle società che, nonostante gli inviti dell’Ufficio, siano rimaste totalmente inerti, in quanto non abbiano prodotto ulteriori elementi di valutazione e/o controdeduzioni, ovvero i bilanci mancanti, una volta decorso il termine loro assegnato;
 - 11) di procedere, ai sensi dell’art. 40, comma 6, del D.L. 76/2020, alla pubblicazione del provvedimento di cancellazione di cui al punto precedente all’albo camerale on line della Camera di Commercio Pistoia-Prato, stabilendo un termine di affissione di almeno **quindici giorni**;
 - 12) spirato l’ulteriore termine di **quindici giorni** previsto dal comma 7, dell’art. 40, del D.L. 76/2020, e decorrente, in via del tutto prudenziale, dallo spirare del termine di cui al precedente *punto sub 11*), e in assenza di opposizioni di procedere a ulteriore istruttoria nei confronti di tutte le imprese oggetto del procedimento d’ufficio, al fine di verificare se nelle more della definizione del procedimento di cancellazione, la società abbia provveduto a regolarizzare la posizione
 - 13) all’esito dei controlli di cui al punto precedente e tramite la procedura di elaborazione massiva predisposta da InfoCamere, l’Ufficio procederà, nei confronti delle posizioni inerti, all’iscrizione nel Registro delle imprese della determinazione di cancellazione non opposta, ai sensi del comma 8, dell’art. 40, del D.L. 76/2020.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell’Amministrazione Digitale).